



# “NUOVA” TARI 2021

Incontro di approfondimento

Avv. Simone Ariatti  
[avv.simoneariatti@gmail.com](mailto:avv.simoneariatti@gmail.com)

# INDICE

- La previgente disciplina in materia di classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, assimilati) ed il prelievo TARI.
  - Normativa
  - Giurisprudenza
  - *Excursus* sulle aree portuali sotto il controllo delle AdSP
- Il D.Lgs. n. 116/2020 e le modifiche al D.Lgs. n. 152/2006
  - La nuova nozione di rifiuto urbano
  - Gli allegati L-quater e L-quinqies al T.U.A.
  - La “nuova” TARI: lacune e asimmetrie normative
  - Criticità e prospettive
  - Ipotesi interpretative di risoluzione

# TASSA RIFIUTI - TARI

- Il presupposto della Tassa rifiuti (TARSU, TARES, TARI) è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Per le utenze non domestiche, il calcolo della Tassa fa riferimento ai *mq* occupati (perimetro dell'insediamento), sui quali occorre applicare una:
  - a) quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  - b) quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio e all'entità dei costi di gestione;
- In modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di smaltimento.

# Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 - Tari

- *Comma 639*: Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- *Comma 649*: Nella determinazione della superficie sottoposta alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento secondo la legge.
- *Comma 649*: Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune disciplina riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

# Il D. Lgs. n. 152/2006 – ante 2021

- Art. 184: I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti (*speciali*) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità**, ai sensi dell'art. 198, co. 2, lett. g);
- Sono rifiuti speciali: tutti gli altri (i rifiuti provenienti dalle attività commerciali e di servizio, dalle lavorazioni industriali e artigianali, etc.), non assimilati agli urbani.

# L'ASSIMILAZIONE

- Art. 195, comma 2, lett. e): È competenza dello Stato la determinazione dei **criteri qualitativi e quantitativi** per l'assimilazione dei rifiuti, ai fini della raccolta e dello smaltimento. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri di assimilazione.
- Art. 198, comma 2: I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono **l'assimilazione per qualità “e” per quantità** dei *rifiuti speciali* non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, co 2, lett. e).
- *Ratio*: garantire l'effettiva capacità del Comune e della azienda affidataria a svolgere il servizio di raccolta.

# Il decreto mai emanato

- Regolamenti comunali privi della previa individuazione dei criteri quantitativi con assimilazione qualitativa generalizzata dei rifiuti speciali agli urbani.
- Delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984 (non in linea con gli aggiornamenti dei codici CER di matrice europea) definiva i criteri qualitativi.
- Per i criteri quantitativi si rinvia al d.p.R. 27.04.1999 n. 158, dove per ciascuna tipologia di superficie (studi professionali, negozi, alberghi, carrozzerie) abbinava un coefficiente (Kd) di produttività (es. magazzino - 4,9).
- *Es.: Magazzino di 1.795,00 mq x 4,9 = 8.795,50 kg/anno; se si produce un quantitativo eccedente il limite, il rifiuto resta speciale e non può essere assimilato.*

# La giurisprudenza – Cass. 9631/2012

- Il Comune aveva assimilato i rifiuti speciali agli urbani mediante delibera, omettendo però l'indicazione del limite quantitativo (espressione dell'effettiva capacità dell'ente territoriale di curare, in condizioni di piena sicurezza igienico ambientale, l'attività di raccolta).
- La Corte ha disapplicato il Regolamento Tassa Rifiuti attuativo della delibera (artt. 2 e 7, D. Lgs. n. 546/1992).
- Di conseguenza, quando un rifiuto speciale non viene correttamente assimilato - sia per qualità ma anche per quantità - al rifiuto urbano, resta speciale e la superficie sulla quale si produce (attività commerciali / lavorazioni industriali) va esclusa dal prelievo.

# Il prelievo secondo la “vecchia” TARI

- I Comuni svolgevano, in regime di privativa, l'attività di smaltimento e recupero rifiuti coprendo integralmente i relativi costi addebitandoli sottoforma di prelievo Tari.
- Nel regime della privativa rientravano i rifiuti urbani e quelli assimilati (ossia quelli che da speciali diventavano urbani attraverso le procedure di assimilazione per qualità e per quantità).
- Non rientravano nel regime comunale (e dunque erano escluse dal tributo) le attività che producevano rifiuti speciali - per natura e per la mancata assimilazione.
- Le modalità di assimilazione erano rimesse ai singoli regolamenti comunali.

# Excursus – Le zone portuali

- Art. 62, co. 5, D.lgs. n. 507/1993 (Tarsu), esclude dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento rifiuti in regime di privativa comunale «*per effetto di norme legislative o regolamenti*».
- Art. 6, co. I, lett. c), L. n. 84/1994, prevede(va) l'affidamento in capo alle Autorità Portuali di attività dirette alla fornitura agli utenti portuali, a titolo oneroso, di “*servizi di interesse generale*”. Tali “servizi” sono (erano) individuati con decreto del Ministro dei trasporti (d. m. 14 novembre 1994).
- Art. I: “*servizi relativi alla raccolta dei rifiuti, comprensivi tanto delle attività di mera pulizia, quanto di quelle volte allo sversamento a discarica di tutti i rifiuti prodotti negli spazi, nei locali e nelle infrastrutture comuni e private”.*

# Cass. 3798/2018 - le zone portuali

- L'Ente locale conserva la titolarità del tributo (Tarsu) sull'intero territorio comunale, da intendersi come perimetro territoriale delimitato dai confini geografici.
- Le aree portuali rientrano nel perimetro territoriale e dunque, di regola, sono soggette al pagamento.
- Fanno eccezione alla regola le aree portuali ove sono istituite le Autorità Portuali, le quali sono – per legge – obbligate ad istituire il servizio di smaltimento (*servizi di interesse generale*) ed a svolgere, in proprio o avvalendosi di un concessionario, le attività di raccolta e di sversamento in discarica dei rifiuti, in totale alternativa alla privativa comunale.

# D.Lgs. 03/11/2020 n.116 - e ora?

ECONOMIA

## Una stangata da 200 milioni sulle aziende di logistica

Le imprese devono pagare la tassa sui rifiuti speciali ai comuni che però non fanno la raccolta. I costi aumentano di cinque volte, e inoltre vanno pagate anche le imprese che li smaltiranno

DANIELE MARTINI



02 febbraio 2021 • 16:20  
Aggiornato, 02 febbraio 2021 • 16:25



Fisco e Tasse > Imposte sulla casa e sui patrimoni > Imu, Tasi e Tari

## Tari, aumenti nel 2021: il rischio è che si raddoppi la tassa sui rifiuti

Rosaria Imperato 21 Settembre 2020 - 13:38



Tari, la tassa sui rifiuti potrebbe raddoppiare nel 2021 a causa delle novità previste dal decreto legislativo 116/2020, che elimina per i Comuni la possibilità di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e detassa le attività produttive.



SERVIZIO | ENTI LOCALI

## Tari, il 2021 è a rischio rincari (tra conguaglio e mancata assimilazione)

Il Decreto sull'economia circolare cancella i poteri comunali sui rifiuti speciali. A costi invariati, le mancate entrate saranno caricate sulle utenze domestiche

di Pasquale Mirto

Economia

TASSA RIFIUTI FUORI CONTROLLO

## Tari 2021, la tassa sui rifiuti potrebbe raddoppiare. Cosa cambia

Tari fuori controllo a causa del decreto legislativo 116/2020 che elimina per i Comuni la possibilità di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali

# I principi UE sottesi alla modifica

- In base al principio comunitario “chi inquina paga”, occorre coinvolgere nelle procedure di smaltimento dei rifiuti - sia sotto un profilo gestorio che sotto un profilo finanziario - i produttori ed i distributori.
- Considerando 14 della Direttiva UE n. 2018/851 del Parlamento europeo: È auspicabile introdurre la definizione di «responsabilità estesa del produttore» al fine, tra l'altro, di meglio precisare la responsabilità finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo vita del prodotto, incluse le operazioni di raccolta, di cernita e di trattamento del rifiuto.
- Modifica al D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (T.U.A.)

# Art. 178 e 178ter, T.U.A.

- La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, secondo criteri di efficacia e fattibilità tecnica, nel rispetto del “chi inquina paga”.
- Necessità di definire i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori: a) i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, b) i gestori pubblici o privati di rifiuti, c) le autorità locali e gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo (rete integrata).
- Nuova classificazione dei rifiuti al fine di adempiere alle finalità indicate nel rispetto dei principi europei.

# Classificazione rifiuti - art. 184

- 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, co 1, let. b-ter)
- 3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ex art. 2135 c.c. e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni **industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni **artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di **servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2;

# Art. 183, comma 1, lett. b-ter T.U.A.

- Sono «rifiuti urbani»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti (materassi e mobili);

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti **da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai “rifiuti” domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle “attività” riportate nell'allegato L-quinquies;**

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti da pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali.

# I “nuovi” rifiuti

- Scompare la tripartizione (urbani, speciali ed assimilati).
- Fanno parte dei rifiuti urbani sia quelli provenienti dalle utenze domestiche, sia i rifiuti provenienti da altre fonti (quindi utenze non domestiche) che sono simili.
- Simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater ....
- ..... prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.
- **LA CATEGORIA DEI RIFIUTI ASSIMILATI NON ESISTE PIÙ.**
- Esiste oggi la nozione di rifiuto simile, ma che è una cosa diversa: “Sono urbani perché sono simili”.
- “Simili” perché sono rifiuti censiti nell'allegato L-quater e contestualmente sono rifiuti prodotti da attività riportate nell'allegato L-quinquies (doppio criterio per dimostrare che sono rifiuti simili).

- **Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

# Allegato L-quater

- Rifiuti simili ai rifiuti domestici (codici CER determinati).
- Nel previgente regime era rimessa alla potestà comunale l'assimilazione qualitativa/quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani. Oggi la casistica è chiusa, i rifiuti simili sono quelli indicati nell'allegato (senza alcun criterio quantitativo).
- Limite quantitativo che non potrebbe essere nemmeno essere inserito in via regolamentare perché altrimenti si andrebbe a derogare con una disposizione di rango secondario quella che è oggi una disposizione di rango primario (declinata direttamente dalle Direttive Europee) sulla natura di rifiuto urbano.
- I rifiuti urbani sono dunque quelli prodotti dalle utenze domestiche e quelli simili.

## **ALLEGATO L-QUINQUIES**

*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

# Allegato L-quinquies

- Sono urbani anche ....
- .... I “**rifiuti**” indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater ....
- .... “**prodotti**” dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies
- Le attività non elencate, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano sempre comprese nel punto a cui sono analoghe (es. categoria 22 – piadineria?).
- E i rifiuti speciali?

# Classificazione rifiuti - art. 184

- 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, co 1, let. b-ter)
- 3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ex art. 2135 c.c. e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni **industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni **artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di **servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2;

# Se diversi da quelli al comma 2

- Significa che un rifiuto è da intendersi come speciale solo se diverso da quelli urbani, così come indicati nell'allegato L-*quater*, o comunque proveniente da attività diverse da quelle indicate nell'allegato L-*quinqes*.
- Un rifiuto che dunque è ricompreso nell'allegato L-*quater* e proviene da attività di cui all'allegato L-*quinqes*, è urbano in quanto simile, senza alcuna necessità di una delibera comunale di assimilazione quantitativa e qualitativa.
- I rifiuti speciali hanno connotazione del tutto residuale.
- Ed i locali e le aree delle imprese del settore della logistica?
- Producono imballaggi (L-*quater*) e provengono da capannoni e magazzini espressamente indicati – o comunque analoghi – ai locali di cui alla categoria 3 (L-*quinqes*). Sono dunque oggi da considerarsi tutti rifiuti urbani.

# Le “modifiche” alla disciplina Tari

- Art. 1, co. 649, Legge 147/2013: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
- *Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.*
- Grave disallineamento normativo e dei regolamenti.

# Quali prospettive e soluzioni?

- **I) Conferimento alla privativa comunale i rifiuti. Da escludere.**  
Art. 221 T.U.A.: Produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati.  
*Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:*
  - a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari;
  - b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
  - c) almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222, co. I, lett. b) (gestione della raccolta, del trasporto, delle operazioni di cernita);
  - e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
  - f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
  - g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

# Quali prospettive e soluzioni?

- **2) Interpretazione del termine “assimilati” di cui al co. 649 dell’art. I, Legge 147/2013 (Tari) da intendersi come “simili”.**

In via interpretativa, considerando i primi regolamenti comunali che ancora – nonostante le modifiche al T.U.A. – correlano le esclusioni e riduzioni Tari alla produzione di rifiuti speciali e/o di assimilati, si potrebbe sostenere la dicitura “rifiuti speciali assimilati agli urbani” possa oggi ritenersi implicitamente sostituita da quella dei “rifiuti simili agli urbani giusta applicazione degli allegati L-quater ed L-quinquies”.

Soluzione difficilmente percorribile venendo meno il criterio quantitativo che era condizione necessaria per operare una corretta assimilazione. I regolamenti non possono più intervenire sui limiti quali/quantitativi, il ché rende del tutto incompatibili tra loro la tipologia dei rifiuti assimilati (i.e. speciali che diventano urbani) da quella dei rifiuti simili (che sono urbani per natura).

# Quali prospettive e soluzioni?

- **3) Applicazione della tariffa di cui all'art. 238.**

Art. 238, comma 10: Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co.1, lett. bter) punto 2, (i rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

# Art. 238, comma 10 - Criticità

- Art. 238: “Tariffa per la gestione dei rifiuti” (o TIA2): Trattasi della Tia 2, stata soppressa dall’art. 14, comma 46, D. L. n. 201 del 2011, in concomitanza con l’entrata in vigore della Tares (poi Tari). *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria”*.
- Cassazione n. 8631/2020: *“l’applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010 (data dalla quale il legislatore ha permesso l’utilizzo della tariffa) ed il 31 dicembre 2012”*.
- Art. 238, comma 10 (soppresso) è stato novellato dal D. Lgs. 116.
- Necessari chiarimenti sul coordinamento tra l’art. 238, co. 10, del D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) e l’art. 1, co. 649, Legge 147/2013 (Tari).
- Opportunità di procedere con la comunicazione per i 5 anni.

# L.R. Emilia Romagna 29.12.2020 n. 11

- Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, co. 10, del D.lgs n. 152/2006, devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio pubblico entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione.
- Alla comunicazione deve essere allegata documentazione idonea, anche in modalità d'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
- Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

# Le richieste dell'ANCI (18.01.2021)

- Richiesta urgente di interventi correttivi su tali aspetti:
  - a) Il mantenimento della “quota fissa” Tari per tutte le utenze, e della quota variabile quantomeno per le superfici che, anche se ubicate all’interno di locali industriali e commerciali, producono rifiuti urbani (uffici, mense, etc.).
  - b) Una migliore precisazione dei locali dove si producono rifiuti “urbani” per singola categoria di utenza.
  - c) La fissazione di una quantità massima di rifiuti “urbani” conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, rinviando al coefficiente Kd di cui al D.p.r. 158/1999.

# Quali prospettive e soluzioni?

- Art. 198, co. 2bis, introdotto dal D.Lgs. 116/2020, avente una portata precettiva sicuramente generale: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”*.
- Combinato disposto degli art. 238, co. 10 e 198, co. 2bis: avviare un contraddittorio con l'Ente locale comunicando la volontà di voler conferire i proprio rifiuti al di fuori del servizio pubblico per un termine di almeno 5 anni, con richiesta espressa di esclusione (e/o riduzione n.d.r.) dal pagamento della Tari delle relative superfici e di quelle non produttive di rifiuti (parcheggi, aree di manovra, aree verdi).
- Eventuale diniego impugnabile dinanzi la CTP competente.

# Excursus – Zone portuali e Tari, oggi.

- I regimi Tares e Tari hanno abrogato l'art. 62, co. 5, che escludeva la privativa comunale a fronte di espresse disposizione di legge o di regolamenti.
- La riforma della disciplina portuale ha abrogato il D.M. 14.11.1994 che espressamente indicava, tra i servizi di interesse generali posti a capo della A.P. (oggi AdSP), le attività di raccolta e di smaltimento rifiuti.
- Le aree portuali sono parte del territorio comunale, i rifiuti ivi prodotti rientrano pertanto nel regime della privativa comunale con applicazione del tributo.
- Occorre tuttavia verificare chi, in concreto, svolge il servizio per scongiurare una duplicazione dei costi.

# TAR Sicilia – sez. Catania n. 84/2021

- In seguito all'eliminazione dell'individuazione, con decreto ministeriale, dei servizi di interesse generale di competenza dell'A.P., il servizio di pulizia nelle aree portuali rientra ancora tra le competenze dell'A.P. o è confluito in capo alla amministrazione comunale?
- Art. 6, comma 4, nuova formulazione (in vigore dal 2018), per cui l'A.P. continua ad amministrare *“in via esclusiva aree e beni del demanio maritt. ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali”*.
- La competenza di un Comune avrebbe risultati aberranti, in quanto l'A.P. resterebbe responsabile nei confronti degli operatori portuali per un servizio reso e gestito da terzi.